

Prot. n. 526 /2020

Pistoia, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Richiamata qui tutta la normativa primaria e secondaria, in particolare il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e gli ordini di servizio in precedenza già emanati da questa presidenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevata la necessità di fornire linee direttive univoche in merito all'applicazione del decreto-legge in questione in relazione specifica alle consulenze tecniche e alle perizie afferenti a procedimenti pendenti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, le udienze dei procedimenti civili penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni previste dall'art. 2 secondo comma lett. g) stesso decreto;

evidenzia

che i termini per il deposito delle consulenze e delle perizie, in quanto afferenti a procedimenti civili e penali rinviati, devono ritenersi sospesi per il periodo tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020;

che per i procedimenti civili e penali non rinviati e dunque trattati dal giudice e quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di urgenza, i termini continuano per contro a decorrere;

premesso che nel caso di intervenuta declaratoria di urgenza da parte del giudice la medesima verrà comunicata al consulente/perito ad opera della cancelleria, rimane comunque onere dell'esperto nominato (civile e penale) di informarsi presso la cancelleria di riferimento, via mail, se il procedimento, cui l'accertamento tecnico affidatogli inerisce, sia stato rinviato o venga per contro trattato;

l'esperto nominato (civile e penale) ha pur sempre la facoltà di richiedere al giudice una proroga dei termini concessi per il deposito del proprio elaborato qualora inerisca a procedimento non rinviato;

il consulente/perito ha altresì facoltà di provvedere, in ogni caso, al deposito del proprio elaborato (anche se relativo a procedimento rinviato) qualora ritenga che l'accertamento demandato sia venuto a completamento;

il perito, per il solo periodo qui in disamina (8/22 marzo 2020) — e dunque in via eccezionale e solo per gli accertamenti disposti dal giudice penale — può provvedere a depositare la propria perizia anche in allegato mail, mentre il consulente, per gli accertamenti disposti dal giudice civile, si avvarrà come di consueto della consolle del PCT.

Si comunichi

- Alla Presidente della Corte d'Appello;
- Al Procuratore della Repubblica SEDE;
- Al Presidente di Sezione;
- Al Coordinatore dell'area civile;
- Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistola;
- A tutti gli Ordini professionali interessati;
- Al sig. Dirigente Amministrativo;
- A tutti i Magistrati;
- Ai Direttori di Cancelleria;
- All'Ufficio del Giudice di Pace.

Si pubblichi sul sito del Tribunale

Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso nelle apposite bacheche degli uffici giudiziari.

